

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ANTEAS GROSSETO A.P.S**



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

TITOLO IV

GLI ORGANI

CAPO I	l'assemblea
CAPO II	l'Organo Amministrativo
CAPO III	il Presidente
CAPO IV	il Vice Presidente
CAPO V	il Segretario
CAPO VI	il Tesoriere
CAPO VII	l'Organo di controllo
CAPO VIII	il Revisore legale dei conti

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI

IL BILANCIO

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI VOLONTARI

TITOLO IX

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Costituzione)

-ANTEAS GROSSETO l'Associazione di Promozione Sociale costituita il 23 marzo 2007 sulla base delle norme di legge 383/2000 e della Legge Regionale Toscana 9 Dicembre 2002 nr. 42 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali. Iscritta al registro regionale delle A.P.S sez. provinciale con provvedimento N° 2751 del 23-7-2009 e nell'anagrafe delle O.N.L.U.S "Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale" a decorrere dal 2-5-2017 al N° 27902.

1. Lo Statuto è modificato per adeguamento al D.L.117 del 3 luglio 2017 e modifica la sua denominazione in ANTEAS GROSSETO A.P.S e a tal fine, a partire dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, userà tale denominazione in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

2. Essa può aderire alla rete nazionale.

3. L'Associazione ha sede in Grosseto, via Senegal 25

ART. 2

(Clausola Transitoria)

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'Art.104 c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n°460 e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n.460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104,c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 in particolare l'Associazione:

a. Svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art.10 c.1 lett. a) , ambientale-turistico,culturale educativo, di ricerca etica, sociale socio

sanitario, sportivo ricreativo, della tutela dei diritti, del d.lgs. n.460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività

b. Continua ad utilizzare la denominazione di associazione ANTEAS GROSSETO ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico .A decorrere del termine di cui all'art.104, c.2 del Codice del Terzo settore associazione assume la denominazione di cui all'Art. 1 comma 1 del presente statuto

c. Osserva i limiti previsti dall'Art.10 c.6 lett. c) del d.lgs. n. 460 del1997(*se prevista retribuzione*)

d. In caso di scioglimento prima del termine di cui all'Art. 104 c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dic.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 3

(Statuto)

L'assemblea delibera, l'eventuale, regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa,

ART. 5

(Modificazione dello statuto)

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all' Organo di amministrazione da almeno cinque associati. L'Organo di amministrazione le valuterà e, se ritenute congruenti con i fini statutari, le presenterà, alla prima occasione utile, per approvazione all'assemblea dei soci.

2. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci regolarmente costituita, in prima convocazione quando sono presenti almeno *due terzi* dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, a *maggioranza assoluta* dei presenti

TITOLO II
(OGGETTO SOCIALE)
(Scopo, Finalità e attività)

ART. 6

1. L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche, e di utilità sociale* mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati nei settori: *Ambientale-turistico di interesse spcio-culturale, Sociale e della tutela dei diritti*. In particolare l'associazione intende svolgere: *attività di cessione gratuita di alimenti, beni e servizi, Alloggio temporaneo, informativa sui diritti a favore di persone svantaggiate, turismo sociale*.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto al trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
4. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata, e continuativa (**co.2,art.7Cts**) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Grosseto.
2. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci.nel comune di Grosseto
3. Su delibera dell' Organo di amministrazione l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nell'ambito della stessa provincia.
4. Tutte le riunioni delle Assemblee, dell' Organo di Amministrazione, e se previsti dalla legge, dell' Organo di Controllo, di Revisione legale dei Conti, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché deciso dal Organo di amministrazione

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

ART. 8

(ammissione)

1. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, che in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito per legge, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione alle attività dell'associazione con la loro opera.

2. L'attività degli associati deve essere libera, volontaria e prestata, prevalentemente, in forma gratuita.

3. La richiesta di adesione, deve essere presentata all' Organo Amministrativo, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, e deve contenere:

- I dati personali (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica)

- La dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e l' eventuale regolamento, le delibere adottate dagli organismi, nonché la presa visione della informativa relativa alla privacy, ed il consenso al trattamento dei dati personali..

4. Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

5. L' Organo Amministrativo, a suo giudizio, si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione. La motivazione di rigetto deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato che, entro 60 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'Organo amministrativo può accogliere anche l'adesione di enti del Terzo settore senza scopo di lucro.

6. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione dell' Organo Amministrativo.

7. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rigetto della richiesta di adesione all'associazione

ART. 9

(Diritti)

È garantita la uniformità della disciplina del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, deve essere escluso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

1. Gli associati hanno il diritto al voto: nella elezione degli organi associativi, per le modifiche allo statuto e regolamento se previsto e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione.
3. Frequentare i locali dell'associazione
4. Partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse
5. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, e consultare i libri associativi;

ART. 10

(Doveri)

I soci devono:

1. Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza e l'eventuale regolamento;
2. Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
3. Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
4. Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
5. Pagare la quota associativa annuale (anno solare) stabilita dall' Organo Amministrativo.

I soci "Operatori Volontari" possono, su delibera dell' Organo Amministrativo, essere esonerati dal pagamento della stessa.

ART. 11

(Esclusione)

La qualifica di socio si perde per:

1. Decesso;
2. Mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza prevista. La perdita della qualifica di socio è automatica, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Organo Amministrativo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
3. Rinuncia volontaria effettuata in qualsiasi momento e comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà l' Organo Amministrativo che delibererà in merito;
4. Espulsione per i seguenti motivi: grave inosservanza delle disposizioni dello statuto,

degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; comportamenti che arrechino danni morali e materiali all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

5 Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dall' Organo Amministrativo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato. L'espulso può fare ricorso all'Assemblea nel termine di 30 giorni la quale deciderà nella prima seduta utile.

6 La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 12

(Indicazione degli organi)

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati
2. L' Organo Amministrativo che nomina al suo interno;
 - a. Il Presidente;
 - b. il Vice-Presidente;
 - c. il Segretario
 - d. il Tesoriere (se previsto)

Possono, inoltre, essere istituiti i seguenti organi (se previsto dalla legge);

3. Organo di revisione legale dei conti.
4. Organo di controllo

- L' Organo Amministrativo e se previsti, l' Organo di revisione legale dei conti, l' Organo di controllo, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

- Per ciò che concerne le cariche sociali l' Organo Amministrativo, entro 5 (cinque) giorni dalla sua nomina, elegge il Presidente e su proposta di quest'ultimo il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (se previsto), eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

- Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

- La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni rinnovabili.

- Tutte le cariche associative sono onorarie e a titolo gratuito.

È possibile solo il rimborso documentato di spese sostenute per lo svolgimento di tali incarichi.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 13

(Composizione Tipologia e Costituzione)

1. L'assemblea dei soci formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Organo Amministrativo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea dei soci nomina un proprio Presidente. Il presidente nomina un segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio.
4. L'Assemblea è validamente costituita: **In prima convocazione** con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. **In seconda convocazione**, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera, in modo inderogabile, su:

1. La nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e, se previsto, degli Organi di controllo e di garanzia;
2. Approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto finanziario per cassa)
3. Sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. Sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;
7. Sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza;

8. Gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
9. L'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall' Organo Amministrativo per motivi di necessità e di urgenza;
10. Il ricorso presentato da un socio che è stato espulso (in assenza dell' Organo di controllo)
11. L'approvazione della relazione annuale presentata dall' Organo Amministrativo
12. Le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto

ART. 15

(Convocazione)

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei soci o $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei componenti l' Organo Amministrativo.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto posto presso la sede sociale dell'associazione, e inviando individualmente a tutti i soci, l'avviso per lettera o consegnato a mano almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1. Il luogo, la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci.
2. L'ordine del giorno, il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci sospesi o radiati, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 16

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che per: la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dove è necessaria una maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

3. Tutti i soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art.2532 cod.civ.) e possono farsi rappresentare da un altro socio, ogni socio può avere al massimo **tre** deleghe.

ART. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario; oppure da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal Presidente;
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione;
3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale

CAPO II: L' Organo Amministrativo

ART. 18

(Composizione-Durata-Funzioni)

1. L' Organo Amministrativo è composto da almeno 5 (cinque) e massimo, 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, dura in carica per un quadriennio, tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati per ben quattro volte consecutive a riunioni regolarmente convocate.
2. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. L' Organo Amministrativo può cooptare al proprio interno altri due membri.
4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
5. L' Organo Amministrativo è validamente costituito, se non diversamente previsto, quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei componenti presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
7. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci e si applica l'art.2382 del C.C per le cause di ineleggibilità e decadenza.

L' Organo Amministrativo è l'organo di governo e amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo Amministrativo viene convocato almeno una volta ogni trimestre. Le riunioni sono convocate dal Presidente. La convocazione può avvenire, anche, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

CAPO III: Il Presidente

ART. 19

(Elezione – Durata – Funzioni)

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Organo Amministrativo al suo interno a maggioranza dei propri componenti effettivi.,

1. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo Amministrativo e può essere revocato dallo stesso a maggioranza dei suoi componenti.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

3. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell' Organo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Organo Amministrativo .

CAPO IV: Il Vice-Presidente

ART. 20

(Elezione – Durata – Funzioni)

1. Il Vice-Presidente è eletto, su proposta del Presidente, tra i componenti dell'Organo Amministrativo a maggioranza dei componenti stessi.
2. Il Vice-Presidente dura in carica quanto l'Organo Amministrativo
3. L'Organo Amministrativo , con la maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Vice-Presidente
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, svolge le funzioni di Presidente

CAPO V: Il Segretario

ART. 21

(Elezione – Durata – Funzioni)

1. Il Segretario è eletto, su proposta del Presidente, tra i componenti del Organo Amministrativo a maggioranza dei componenti stessi.
2. Il Segretario dura in carica quanto l'Organo Amministrativo, l'Organo Amministrativo, con la maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Segretario.
3. Il Segretario assiste il Presidente nei suoi compiti, e provvede a l'estensione, la sottoscrizione in calce dei verbali dell'Assemblea

CAPO VI Il tesoriere

ART. 22

(Elezione – Durata – Funzioni)

1. Il Tesoriere, se previsto, è eletto, su proposta del Presidente, tra i componenti dell'Organo Amministrativo a maggioranza dei componenti stessi.

2. Il Tesoriere dura in carica quanto l'Organo Amministrativo.
3. l'Organo Amministrativo, con la maggioranza dei suoi componenti, può revocare il tesoriere.

E' il consigliere, se previsto, al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, di curare la gestione della cassa dell'associazione e di predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

CAPO VII (Organo di controllo)

(Se previsto dalla legge)

ART:23

(nomina-componenti-funzioni)

1. L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO VIII Revisore Legale Dei Conti

(se previsto dalla legge)

ART.24

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

ART.25

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi dagli associati;
- b) donazioni e lasciti testamentari ;
- c) contributi pubblici e privati,
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi consentite dalle relative norme del Codice del terzo settore, e delle attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 C.T.S

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo Amministrativo.

ART. 27

(quota sociale)

1. La quota sociale di iscrizione all'associazione è annua (anno solare) ed è determinata dall'Organo Amministrativo. Non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane di proprietà dell'associazione.
2. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.
3. Per ciò che concerne i soci "operatori volontari" si applica quanto previsto all'art.10 paragrafo n°5

ART. 28

(patrimonio Sociale)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29

(donazioni e lasciti)

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Organo Amministrativo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 30

(Bilancio e conto consuntivo)

1. Il Bilancio dell'associazione è annuale redatto in conformità alla modulistica definita con decreto dall'ente preposto e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma consentita dal Codice del Terzo Settore ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente nonché la relazione di missione (Art. 13 cod. terzo sett.)
3. La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui all'art. 6 CTS devono risultare dai documenti di bilancio

ART. 31

(Approvazione del bilancio)

Il bilancio di esercizio e preventivo, se previsto, predisposto dall'Organo Amministrativo, viene approvato dall'assemblea entro **4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 32

(divieto distribuzione utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART.33

(libri sociali obbligatori)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se previsto;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta all'Organo amministrativo.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 34

(Deliberazione – Stipulazione – Attuazione)

- 1 Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Organo Amministrativo
- 2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.
- 3 La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione.
- 4 Il Presidente dell'Organo Amministrativo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

(dipendenti e collaboratori volontari)

ART. 35

(dipendenti)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati¹ nell'attività non può essere superiore al **50%** del numero dei volontari o al **5%** del numero degli associati.

2. Al dipendente dovrà essere garantito un trattamento economico previsto dal Codice del Terzo settore.

ART.36

(volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5. I volontari dell'associazione, non occasionali, sono assicurati per malattie, infortunio, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché e per la responsabilità civile verso terzi.



TITOLO IX

ART. 37

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto occupa 18(diciotto) pagine

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI CROSSETO

ALLEGATO

Registrato il 01/02/2019 al n. 1687

Mod. 3

Cristina MAZZI (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alessio Cecchi

